

IMPOSTE INDIRETTE

Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **20 ottobre 2020** il termine ultimo per il versamento **dell'imposta di bollo** relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di **luglio, agosto e settembre**.

L'imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro sulle quali non è stata applicata l'Iva.

Si tratta delle fatture emesse ad esempio per **operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\) D.P.R. 633/1972](#); alle **operazioni fuori campo Iva** ai sensi dell'[articolo 2](#), o [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; alle **operazioni escluse dalla base imponibile** in base all'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#) per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell'altra parte o per risarcimento danni; alle **operazioni esenti** [articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) per interessi di dilazionato pagamento, prestazioni mediche e alle operazioni fatturate dai soggetti in regime forfettario.

Entro lo stesso termine occorre effettuare il pagamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, dell'imposta di bollo **eventualmente non versata per il primo e secondo trimestre**, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto liquidità, se di ammontare complessivamente inferiore a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta anche se di importo inferiore a 250 euro, sulle fatture elettroniche emesse rispettivamente nel **terzo e quarto trimestre** solare dell'anno.

Sul sito dell'agenzia delle entrate, un servizio specifico fruibile dal Portale "Fatture e Corrispettivi", permette la **verifica e il pagamento dell'imposta di bollo** complessiva per le Fatture Elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una **ricevuta di consegna** ovvero una **ricevuta di impossibilità di recapito**. Le

fatture elettroniche scartate da Sdl si considerano non emesse e perciò non sono conteggiate nel calcolo del bollo in quanto per queste non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

In particolare, per il **calcolo del bollo trimestrale** il servizio prende in considerazione le seguenti fatture elettroniche:

- le fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il Sdl invia al trasmittente o la data di messa a disposizione (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il Sdl invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre. Per esempio se una fattura è stata inviata a Sdl il 20 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il terzo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del terzo trimestre; se una fattura è stata inviata a Sdl il 27 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il quarto trimestre;
- per le fatture B2G, le fatture consegnate nel trimestre, ma per le quali al momento della elaborazione da parte di Sdl non sono pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini vengono gestite nell'ambito del trimestre successivo; le fatture rifiutate dalla PA non vengono conteggiate nel calcolo del bollo trimestrale.

L'elaborazione dell'Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e dalla funzione specifica dedicata (Fatture e corrispettivi, Pagamento imposta di bollo) è consentito:

- consultare per ciascun trimestre solare un **riepilogo sintetico** dei dati correlati all'imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il **calcolo dell'imposta dovuta** calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta. L'utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l'importo dell'imposta;
- procedere con l'invio della **richiesta di addebito su un conto corrente** che l'utente indica, ovvero la **predisposizione della stampa del modello F24** con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall'utente.

Il versamento dell'imposta di bollo è effettuato con modalità **esclusivamente telematica** utilizzando nel modello F24 il codice tributo 2523 per il terzo trimestre istituito con la [risoluzione 42/E/2019](#).

Ricordiamo il **rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche ad opera dell'[articolo 143 D.L. 34/2020](#).

La norma proroga al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#) che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che **non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta**.